

8 settembre 2017

Gentile Cliente

Oggetto: nuovo servizio di Internet banking INBANK - proposta di modifica unilaterale del contratto

Gentile cliente,

desideriamo informarLa che la Banca il **25 settembre 2017**, sostituirà l'attuale prodotto di banca elettronica offerto alla clientela (**RelaxBanking**) con il nuovo prodotto **InBank**. Tale modifica rientra nel più ampio progetto di ammodernamento ed efficientamento del sistema informatico in uso presso la Banca, che ci permetterà di offrirVi soluzioni innovative e sempre più vicine alle Vostre esigenze.

Per garantirle l'immediata fruizione dei servizi della nuova piattaforma le saranno fornite le nuove credenziali di accesso con le seguenti modalità:

- Il nome utente le sarà inviato all'indirizzo di posta elettronica attualmente associata al contratto per l'invio delle notifiche;
- la password per il primo accesso le sarà inviata tramite SMS al numero di cellulare associato al contratto per l'invio delle notifiche;
- i dispositivi OTP Vasco (vedi immagine sotto riportata) potranno continuare ad essere utilizzare sul nuovo Home Banking;
- gli altri dispositivi OTP, poiché non compatibili con la nuova piattaforma, saranno disattivati e sostituiti dal servizio di SMS OTP che prevede l'invio della password temporanea (One Time Password) sul numero di cellulare fornito;
- dal 25 settembre, potrà modificare il dispositivo di sicurezza (fisico o SMS) presso la sua filiale di riferimento.



Nel caso non dovesse ricevere le credenziali di accesso nella settimana antecedente l'attivazione del nuovo prodotto la invitiamo a recarsi presso la sua filiale di riferimento per ottenerle.

Le riportiamo di seguito alcune informazioni utili da seguire per il corretto cambio di piattaforma:

- ✓ Non sarà possibile utilizzare il nuovo prodotto InBank prima del 25 settembre;

- ✓ Da giovedì 7 settembre 2017 non sarà possibile inviare deleghe F24 con data pagamento successiva al 18 settembre 2017;
- ✓ Il servizio RelaxBanking sarà disattivato mercoledì 20 settembre 2017 alle ore 00.01 in modo da garantire l'elaborazione delle disposizioni da parte della Banca prima dell'inizio delle operazioni di cambio prodotto;
- ✓ **Il servizio RelaxBanking rimarrà attivo in sola consultazione fino al 30 aprile 2018**, Vi consigliamo di salvare i documenti pubblicati ed eventuali altre informazioni a Voi utili sul Vostro PC prima di tale data.

Potrà accedere al nuovo servizio da PC, tablet o smartphone collegandosi al sito web della banca www.creditoetneo.it, tramite il portale www.inbank.it o tramite l'app disponibile per iOS e Android.

Proposta di modifica unilaterale del contratto di Home Banking

Ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 1.9.1993, n. 385, Le/Vi comunichiamo le modifiche che saranno apportate alle condizioni contrattuali che regolano il rapporto in oggetto. Le ricordiamo che è Suo/Vostro diritto recedere dal contratto senza spese ed oneri.

Le modifiche in parola sono adottate in relazione alla sostituzione della piattaforma utilizzata per offrire alla clientela il servizio di internet banking con decorrenza 25 settembre 2017 **e non comporterà nessuna variazione delle condizioni economiche rispetto a quelle in essere**¹.

Relativamente ai termini che regolano le condizioni generali del servizio, le caratteristiche del Servizio di Internet Banking – INBANK, la prestazione dei servizi di pagamento, il servizio di INFOB@NKING- Comunicazioni a distanza in forma elettronica, l'utilizzo della funzione CBI e della funzione Trading, si propone la modifica dell'attuale testo contrattuale con quello di seguito riportato a far data dal 25 settembre 2017. Potrà recedere dal contratto in oggetto in qualunque momento e senza applicazione di penali.

NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO INTERNET BANKING

Sezione I - condizioni generali

Art. 1 - Diligenza della banca nei rapporti con la clientela

1. Nei rapporti con la clientela, la banca è tenuta ad osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell'attività svolta, in conformità a quanto previsto dall'art. 1176 cod. civ.
2. Le presenti condizioni generali trovano applicazione in quanto le successive Sezioni del contratto non dispongano diversamente.

Art. 2 - Pubblicità e trasparenza delle condizioni ed Ufficio Reclami della clientela

1. La banca osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui al Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e sue successive integrazioni e modificazioni (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie) e le relative disposizioni di attuazione.
2. Nel caso in cui sorga una controversia tra il cliente e la banca, relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il cliente - prima di adire l'autorità giudiziaria - è tenuto ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis D.Lgs. 28/2010 ad esperire un procedimento di mediazione, rivolgendosi ad uno degli organismi qui di seguito descritti o altro convenuto tra le parti.
3. Il cliente può presentare un reclamo alla banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica all'indirizzo pubblicizzato nel foglio informativo relativo al presente contratto. La banca risponde entro 30 giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto la risposta, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per saper come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
4. Il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
5. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia e di rivolgersi in qualunque momento all'autorità giudiziaria competente, previo esperimento del procedimento di mediazione.
6. Nel caso in cui dovesse venir meno l'obbligatorietà del procedimento di mediazione di cui al comma 2, il cliente ha comunque la possibilità - prima di adire l'Autorità Giudiziaria- di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti ai precedenti commi 3 e 4.

Art. 3 - Esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela

1. La banca è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal cliente nei limiti e secondo le previsioni contenute nelle singole Sezioni del presente contratto; tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo, essa può rifiutarsi di assumere l'incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al cliente.
2. In assenza di particolari istruzioni del cliente, la banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi con diligenza adeguata alla propria condizione professionale e comunque tenendo conto degli interessi del cliente e della natura degli incarichi stessi.
3. In relazione agli incarichi assunti, la banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall'art. 1856 cod. civ., è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1717 cod. civ., a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario.
4. Il cliente, salva la disciplina specifica convenuta nelle singole Sezioni del presente contratto, ha facoltà di revocare, ai sensi dell'art. 1373 cod. civ., l'incarico conferito alla banca finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima.

Art. 4 - Invio della corrispondenza alla clientela

1. L'invio al cliente di lettere o di estratti conto, di eventuali notifiche e di altre dichiarazioni o comunicazioni della banca - anche relative alle presenti condizioni - incluse le comunicazioni di modifica unilaterale ai sensi degli art. 118 e 126 sexies del d.lgs. 385/93 (T.U.B.), è effettuato con pieno effetto in forma cartacea o elettronica secondo l'opzione esercitata dal cliente nel documento di sintesi allegato. In ogni momento il cliente ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio.

Art. 5 - Invio di corrispondenza alla banca

1. Le comunicazioni e qualunque altra dichiarazione del cliente dirette alla banca vanno fatti pervenire allo sportello presso il quale sono intrattenuti i rapporti.
2. Il cliente curerà che le comunicazioni redatte per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti alla banca siano compilati in modo chiaro e leggibile.

Art. 6 - Durata del contratto

1. Il presente contratto, salvo diverso accordo tra le parti, è stipulato a tempo indeterminato.

Art. 7 - Lingua adottata, legge applicabile e foro competente

1. Il presente contratto, gli ordini e le comunicazioni fra le parti sono redatti in lingua italiana, salvo diverso specifico accordo con il cliente.
2. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
3. Per qualunque controversia derivante dal presente contratto è competente in via esclusiva l'autorità giudiziaria nella cui giurisdizione si trova la sede legale della banca, salva l'ipotesi in cui il cliente rivesta la qualità di consumatore, nel qual caso il foro competente è quello di residenza del consumatore medesimo.

¹ La presente proposta di variazione unilaterale delle condizioni di contratto non rappresenta una variazione peggiorativa per il cliente.

Art. 8 –Modifica unilaterale delle condizioni

1. In presenza di un giustificato motivo (tra cui a titolo esemplificativo la modifica di disposizioni di legge, la variazione generalizzata di condizioni economico - finanziarie di mercato, il mutamento del grado di affidabilità del cliente espresso in termini di rischio credito e determinato sulla base di oggettive procedure di valutazione) il cliente accorda specificamente alla banca la facoltà di modificare unilateralmente i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto, rispettando le prescrizioni dell'art. 118 del D. Lgs. n. 385/93 e successive modificazioni.
2. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Art. 9 – Oneri fiscali

1. Gli oneri fiscali che la banca dovesse sostenere in relazione al rapporto posto in essere con il cliente sono a carico dello stesso.

Sezione II - Caratteristiche del Servizio di Internet Banking - INBANK

Art.1 - Oggetto

1. Il Servizio di Internet Banking denominato INBANK™ (di seguito "servizio") permette di ricevere, a mezzo della Rete Internet o tramite apposita applicazione informatica per dispositivi mobili (c.d. "App"), informazioni sui rapporti che il cliente, in qualità di intestatario/cointestatario di conto corrente o di delegato in forza di specifica procura, intrattiene con la banca e di effettuare alcune delle operazioni svolte abitualmente agli sportelli della banca (operazioni caratteristiche del servizio), nei limiti dell'importo indicato nel documento di sintesi allegato e, comunque, entro il limite del saldo disponibile. Il servizio di InBank consente inoltre di visualizzare la situazione di altri rapporti in essere con la banca (conto titoli, mutuo, ecc.) e di impartire le disposizioni a valere su tali rapporti così come individuate nelle precedenti Sezioni descrittive dei singoli servizi InBank.
2. La banca potrà ampliare le funzionalità, di tipo informativo e/o dispositivo, rese disponibili tramite il servizio. Di tali funzionalità aggiuntive la banca darà tempestiva informazione al cliente, mediante avviso reso disponibile sul sito dedicato al servizio o sull'App. Il cliente prende atto e accetta sin d'ora che l'attivazione di tali funzionalità aggiuntive potrà comportare l'addebito di un canone periodico e/o di commissioni di utilizzo, che saranno riportati nel Foglio Informativo del servizio tempo per tempo vigente e sottoposti alla preventiva accettazione del cliente in fase di attivazione del servizio o dell'operazione.

Art.2 - Attivazione del servizio

1. L'attivazione del servizio presuppone la sottoscrizione del contratto di conto corrente di corrispondenza e, limitatamente all'opzione "Trading", del contratto per la prestazione dei servizi di investimento e per il deposito titoli a custodia e amministrazione e i documenti ad esso allegati, previsti dalla vigente normativa in materia di prestazione dei servizi di investimento.
2. La Banca fornisce al cliente, prima della sottoscrizione del presente contratto, un'informativa adeguata (cd. "Scheda informativa") circa i requisiti tecnici e operativi (es.: caratteristiche degli apparati utilizzati dal cliente, *software*, antivirus, procedure di autenticazione) necessari al fine di eseguire in sicurezza operazioni di pagamento tramite il servizio, nonché circa i rischi inerenti. Tali informazioni sono altresì riportate e aggiornate nella guida al servizio accessibile attraverso il sito dedicato al servizio InBank, che contiene, inoltre, la descrizione dettagliata delle modalità di utilizzo dello stesso servizio.
3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Sezione e da quelle successive, si rinvia pertanto alle norme dei contratti di cui al comma 1.

Art. 3- Rilascio dei codici di accesso al servizio

1. La banca fornisce al cliente l'indirizzo del servizio nella rete Internet e gli consegna il codice User Id e la Password Iniziale (credenziali di accesso), personali e riservati. La password iniziale è utilizzabile esclusivamente per effettuare il primo collegamento al servizio; successivamente il cliente dovrà introdurre una password segreta a combinazione alfanumerica, di sua scelta, non conoscibile dalla banca.
2. La funzione di acquisto e vendita di strumenti finanziari, se attivata l'opzione Trading, avviene successivamente al primo collegamento al servizio InBank, nel modo descritto nell'articolo precedente, tramite il medesimo codice di accesso (password iniziale), successivamente il cliente dovrà introdurre una ulteriore password segreta per l'opzione Trading (PIN Trading), a combinazione numerica, di sua scelta, non conoscibile dalla banca.
3. La banca consegna al cliente personalmente il codice User ID e la Password Iniziale (credenziali di accesso) con la sottoscrizione del presente contratto. Dietro espressa richiesta scritta del cliente, e a spese di quest'ultimo, la banca può provvedere alla spedizione dei due codici riservati in plichi separati. I rischi derivanti dalla spedizione dei codici di accesso sono a carico della banca.
4. Dopo cinque tentativi di utilizzo con la password errata, viene inibita la possibilità di effettuare ogni ulteriore tentativo e l'utenza sarà bloccata. L'operatività sarà ripristinata su richiesta del cliente, con la riattivazione da parte della banca della password iniziale. Per motivi di sicurezza il cliente è obbligato a variare periodicamente la password segreta a combinazione alfanumerica almeno ogni novanta giorni, con facoltà del cliente di variare comunque in ogni momento la password.
5. In fase di sottoscrizione del contratto o successivamente, allo scopo di innalzare i livelli di sicurezza del servizio, la banca può richiedere o proporre al cliente l'adozione di strumenti di sicurezza suppletivi (ad esempio meccanismi di "autenticazione forte", sistemi che generano password da utilizzare istantaneamente per un arco di tempo limitato o procedure di geo localizzazione per associare univocamente al cliente le operazioni disposte) o l'attivazione di apposite applicazioni informatiche (cd. "App"). Pertanto, il cliente si impegna ad indicare nel Documento di sintesi allegato i propri riferimenti: "indirizzo e-mail" e "numero cellulare" per permettere le comunicazioni di sicurezza relative all'Utenza InBank e quelle di cui al comma successivo. Tali riferimenti potranno essere modificati dal cliente nel corso del rapporto, non solo con comunicazione cartacea inviata alla banca, ma anche accedendo direttamente al sito Internet di quest'ultima (servizio internet www.creditoetneo.it) o tramite l'App.
6. Qualora il cliente richieda espressamente la consegna delle credenziali di accesso al "servizio" in modalità elettronica, riceverà il codice User ID via e-mail e la Password Iniziale via messaggio sms/App all'utenza telefonica resa nota. Il cliente potrà altresì inviare alla banca la richiesta di reset della password con apposito messaggio sms/App a valere sulla medesima utenza.
7. Il cliente è responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall'abuso o dall'uso illecito, dei codici identificativi o dei generatori di password da lui eventualmente consegnati a soggetti terzi.

Art. 4 – Obblighi a carico della Banca

1. La banca è tenuta ad:
 - a) assicurare che le credenziali di accesso al servizio non siano accessibili a soggetti diversi dal titolare legittimato ad utilizzarli, fatti salvi gli obblighi posti in capo a quest'ultimo ai sensi dei successivi articoli 5 e 6;
 - b) astenersi dall'inviare i codici di accesso di cui all'art. 3, salvo il caso in cui sia il cliente a richiederlo espressamente in forma scritta;
 - c) assicurare che siano sempre disponibili strumenti adeguati affinché il cliente possa eseguire la comunicazione di cui all'articolo 6, nonché nel caso in cui vengano meno le ragioni che hanno portato al blocco del servizio, di chiedere la riattivazione dello stesso; ove richiesto dal cliente, la banca gli fornisce i mezzi per dimostrare di avere effettuato la comunicazione di cui all'articolo 6 per i 18 mesi successivi alla comunicazione medesima;
 - d) impedire qualsiasi utilizzo del servizio successivo alla comunicazione del cliente di cui all'articolo 6.

Art. 5 – Obblighi a carico del cliente

1. Il cliente è tenuto ad utilizzare il servizio in conformità ai termini stabiliti nel presente contratto. Il cliente non appena riceve le credenziali di accesso al servizio, deve adottare le misure idonee a garantirne la sicurezza della custodia e la riservatezza dell'utilizzo.
2. In particolare, al fine di minimizzare i rischi di utilizzo abusivo del servizio da parte di terzi, il cliente, nel proprio interesse, deve conservare con cura e diligenza le credenziali di accesso, non deve conservarle insieme né annotarle su un unico supporto. Le credenziali di accesso sono di esclusivo uso del cliente e non possono essere cedute/consegnate a soggetti terzi.

Art. 6 – Smarrimento, furto o appropriazione indebita delle credenziali

1. In caso di furto, appropriazione indebita o utilizzo non autorizzato delle credenziali di accesso al servizio, il cliente deve darne senza indugio comunicazione telefonica alla banca con successiva conferma per scritto, denunciando altresì l'accaduto all'Autorità Giudiziaria o di Polizia. Nel caso di impossibilità a contattare la banca telefonicamente, il cliente è tenuto a bloccare l'utenza InBank inviando un sms al numero indicato nel Documento di sintesi con la medesima dicitura ivi riportata o un messaggio attraverso applicazioni informatiche per dispositivi mobili (cd. "App").
2. Appena ricevuta la segnalazione di cui al comma precedente, la Banca provvede al blocco del servizio senza che il cliente debba sostenere alcun costo.

Art.7 - Erogazione del servizio

1. La banca assicura il regolare funzionamento dei servizi di Internet Banking, negli orari indicati nel Documento di sintesi del presente contratto o eventualmente comunicati dalla stessa al cliente, salvo i casi di forza maggiore, ivi compreso lo sciopero, riguardanti la banca e i suoi corrispondenti anche non bancari.
2. Resta esclusa ogni responsabilità della banca per interruzioni, sospensioni, irregolare o mancato funzionamento dei servizi di InBank per cause ad essa non imputabili. In caso di malfunzionamento dei servizi, alterazione di informazioni o disposizioni, disfunzioni della rete internet, inesattezze e incompletezze o intempestività dei dati forniti il cliente è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni.
3. Il cliente è tenuto a seguire rigorosamente le modalità operative illustrate dalla banca, aggiornate costantemente sul sito internet www.creditoetneo.it. Il cliente si impegna ad accedere con regolarità al portale www.creditoetneo.it e ivi, in particolare, alle pagine che danno informazione e formazione permanente sui canali di comunicazione da utilizzare nell'ambito del servizio, sulle modalità attraverso cui ricevere assistenza o segnalare disservizi, sui corretti comportamenti da tenere nel tempo e sulle novità tecniche organizzative che vengono introdotte dalla banca per mantenere costantemente un adeguato livello di sicurezza del servizio.
4. Il cliente autorizza la banca a non dare corso ad alcuna operazione:
 - a) che venisse richiesta con modalità, in tutto o in parte, differenti rispetto a quelle indicate nel contratto;
 - b) che il sistema bloccasse per ragioni di sicurezza, chiedendo la conferma espressa da parte del cliente appositamente contattato con canali di comunicazione alternativi.
5. Il cliente autorizza espressamente la banca a predisporre e mantenere attivi sistemi di registrazione in via continuativa e automatica delle operazioni, delle comunicazioni e delle conversazioni fra loro intercorrenti telefonicamente (indipendentemente dai protocolli utilizzati per la trasmissione dei dati) e/o sulla rete internet nell'ambito dell'utilizzo dei servizi di Internet banking.
6. Le parti si danno reciprocamente atto che, tenuto conto della natura dei servizi di Internet banking, la prova delle operazioni eseguite, nonché di ogni comunicazione effettuata, sarà validamente fornita per mezzo delle scritture contabili della banca, delle registrazioni di cui al precedente comma 5 e, più in generale, delle registrazioni digitali dei dati scambiati effettuate dalla banca stessa.

Art. 8 - Sospensione del servizio

1. La banca può bloccare l'utilizzo del servizio - ed eventualmente operazioni in corso di esecuzione - per giustificati motivi connessi con uno o più dei seguenti elementi:
 - a) la sicurezza del servizio;
 - b) il sospetto di un utilizzo fraudolento o non autorizzato (ivi incluso, ad es., il superamento del limite di importo costituito dal saldo disponibile del conto corrente);
 - c) nel caso in cui lo strumento preveda la concessione di una linea di credito per il suo utilizzo, un significativo aumento del rischio che il cliente non sia in grado di ottemperare ai propri obblighi di pagamento.
2. Nei casi di cui al comma precedente, la banca informa telefonicamente il cliente del blocco del servizio, motivando tale decisione. Ove possibile, l'informazione viene resa in anticipo rispetto al blocco o, al più tardi, immediatamente dopo, salvo che tale informazione non risulti contraria a ragioni di sicurezza o a disposizioni di legge o di regolamento.
3. Al venir meno delle ragioni che hanno comportato il blocco del servizio, la banca provvede a riattivarlo.
4. Premesso quanto sopra, è nella facoltà del cliente richiedere alla banca di revocare il blocco dell'utenza InBank inviando un sms al numero indicato nel Documento di sintesi con la medesima dicitura ivi riportata o un messaggio attraverso applicazioni informatiche per dispositivi mobili (cd. "App"). Il cliente ha inoltre la facoltà di richiedere lo sblocco anche della singola operazione contattando telefonicamente la propria banca.

Art. 9 – Estinzione rapporti soggetti al servizio InBank

1. L'utilizzo del servizio dopo l'estinzione dei rapporti bancari a cui è collegato è da considerarsi illecito, ferme restando, in capo al cliente, le obbligazioni e le responsabilità che ne scaturiscono.

Art. 10 – Recesso dal contratto

1. Il cliente ha diritto di recedere dal presente contratto in ogni momento, dandone comunicazione scritta alla banca e con il preavviso di 15 giorni, senza penalità e senza spese di chiusura. La banca ha diritto di recedere, dal contratto nonché da ogni singolo Servizio/Funzione, in ogni momento, dandone comunicazione scritta al cliente con due mesi di preavviso e senza alcun onere per quest'ultimo. In caso di recesso, il Cliente è tenuto alla restituzione di eventuali strumenti di sicurezza supplementari a lui forniti dalla banca (sistemi che generano password da utilizzare istantaneamente per un arco di tempo limitato).
2. Il recesso senza preavviso è ammesso in presenza di giusta causa o giustificato motivo, dandone immediata comunicazione scritta.
3. In caso di recesso del cliente o della banca, le spese per i servizi di pagamento addebitate periodicamente sono dovute dal cliente solo in misura proporzionale al periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente esse sono rimborsate in misura proporzionale.

Art. 11 - Costo dei servizi

1. Il cliente si impegna a corrispondere il prezzo dei servizi utilizzati secondo quanto previsto nelle condizioni economiche indicate nel documento di sintesi allegato al presente contratto. La banca addebiterà gli oneri relativi sul suo conto corrente indicato nel frontespizio.

Sezione III – Servizi di pagamento

Art. 1 – Ambito di applicazione e caratteristiche dei servizi di pagamento

1. La presente Sezione si applica ai servizi di pagamento prestati in euro o nella valuta ufficiale di uno Stato membro della Comunità europea non appartenente all'area dell'euro o nella valuta di uno Stato membro dello Spazio Economico Europeo (es. Norvegia, Islanda e Liechtenstein). Essa si applica altresì ai servizi di pagamento prestati nella Comunità europea, a condizione che la banca del pagatore (persona fisica o giuridica titolare di un conto di pagamento a valere sul quale viene impartito un ordine di pagamento ovvero, in mancanza di un conto di pagamento, la persona fisica o giuridica che impartisce un ordine di pagamento) e quella del beneficiario (persona fisica o giuridica prevista quale destinataria dei fondi oggetto dell'operazione di pagamento) siano ivi insediate ovvero l'unica banca coinvolta nell'operazione di pagamento sia insediata nella Comunità.
2. La presente Sezione regola i seguenti servizi di pagamento, che la banca presta attraverso il servizio InBank:
 - a) bonifico estero/ bonifico Sepa (SCT Sepa Credit Transfert): operazione (nazionale o transfrontaliera) effettuata dalla banca, su incarico di un ordinante, al fine di mettere una somma di denaro a disposizione di un beneficiario; l'ordinante e il beneficiario di un'operazione possono coincidere;
 - b) invio denaro: operazione che consente di trasferire e ricevere fondi da e verso conti correnti e/o carte di moneta elettronica tramite il sistema di pagamento al dettaglio denominato Jiffy, gestito dalla società SIA S.p.A., al quale la Banca aderisce;
 - c) bollettino bancario Freccia: ordine di incasso attraverso un bollettino precompilato dal creditore e senza importo predeterminato. Il debitore lo utilizza per effettuare il pagamento in contanti o con altre modalità, a prescindere dal possesso o meno di un conto corrente. La banca del debitore (banca esattrice) comunica alla banca del creditore (banca assuntrice) l'avvenuto pagamento attraverso apposita procedura interbancaria;
 - d) bollettino postale: pagamento offerto dalla banca di bollettini compilati dal cliente per adempiere obbligazioni pecuniarie con un creditore correntista postale;
 - e) Addebito diretto Sepa (SDD Sepa Direct Debit): ordine di incasso di crediti (nazionale o transfrontaliero) che presuppone una preautorizzazione all'addebito in conto da parte del debitore. L'esecuzione dell'ordine prevede la trasmissione telematica, attraverso un'apposita procedura interbancaria, delle informazioni relative agli incassi da eseguire dalla banca del creditore (banca assuntrice) a quella del debitore (banca domiciliataria);
 - f) RiBa: ordine di incasso disposto dal creditore alla propria banca (banca assuntrice) e da quest'ultima trasmesso telematicamente, attraverso una apposita procedura interbancaria, alla banca domiciliataria, la quale provvede a inviare un avviso di pagamento al debitore, affinché faccia pervenire a scadenza i fondi necessari per estinguere il proprio debito;
 - g) Mav (Pagamento mediante avviso): ordine di incasso di crediti in base al quale la banca del creditore (banca assuntrice) provvede all'invio di un avviso al debitore, che può effettuare il pagamento presso qualunque sportello bancario (banca esattrice) e, in alcuni casi, presso gli uffici postali. La banca esattrice comunica alla banca assuntrice l'avvenuto pagamento attraverso apposita procedura interbancaria;
 - h) pagamenti diversi (es. pagamento bollette, utenze).

Art. 2 – Ordine di pagamento

1. Nelle operazioni disposte dal pagatore, l'ordine di pagamento è impartito alla banca da quest'ultimo; nelle operazioni disposte dal beneficiario, è lo stesso beneficiario che invia l'ordine alla propria banca, la quale lo trasmette alla banca del pagatore, previa preautorizzazione all'addebito ad essa rilasciata dal pagatore medesimo.
2. L'ordine di pagamento deve riportare, quando previsto, l'identificativo unico della controparte dell'operazione, secondo le tipologie di seguito indicate a titolo esemplificativo, conformemente al quale la Banca è tenuta a eseguirlo:
- bonifico Italia: IBAN;

- bonifico SEPA: IBAN;
- invio denaro: numero di cellulare del beneficiario;
- bollettino bancario Freccia: IBAN;
- addebito diretto SEPA: IBAN e Coordinate d'azienda;
- Riba: numero effetto;
- MAV: numero incasso.

Art. 3 – Ricezione dell'ordine di pagamento

1. Il momento di ricezione dell'ordine di pagamento è quello in cui l'ordine è ricevuto dalla banca del cliente. Se il momento della ricezione non ricorre in una giornata operativa per la banca, l'ordine di pagamento si intende ricevuto la giornata operativa successiva. Nel documento di sintesi allegato al presente contratto è stabilito il limite (cd. cut off) oltre il quale gli ordini di pagamento pervenuti si considerano ricevuti la giornata operativa successiva.
2. Se si tratta di ordini di pagamento ricorrenti a giorno fisso o per i quali è concordato che l'esecuzione sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il pagatore ha messo i fondi a disposizione della propria banca, il momento della ricezione coincide con il giorno convenuto. Se detto giorno cade in una giornata non operativa, l'ordine si intende ricevuto la giornata operativa successiva.

Art. 4 - Rifiuto dell'ordine di pagamento

1. Laddove tutte le condizioni del presente contratto siano soddisfatte, la banca non può rifiutarsi di dare esecuzione a un ordine di pagamento autorizzato dal cliente, salvo che detta esecuzione non sia contraria a disposizioni di diritto comunitario o nazionale.
2. Qualora la banca rifiuti di eseguire un ordine di pagamento, il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili al cliente che abbiano causato il rifiuto sono comunicati al cliente tramite tecniche di comunicazione a distanza, salvo che la comunicazione sia contraria a disposizioni comunitarie o nazionali.
3. Il cliente ha l'onere di costituire la provvista necessaria per esercitare efficacemente ed effettivamente il proprio potere di disposizione sul conto. Non costituisce, pertanto, rifiuto l'impossibilità per la banca di eseguire l'ordine di pagamento per mancanza di provvista.
4. La comunicazione di cui al comma 2 può essere effettuata anche per via telefonica, al numero indicato nel documento di sintesi e con la massima sollecitudine e, in ogni caso, entro i termini previsti per l'esecuzione dell'operazione di pagamento.
5. Un ordine di pagamento che non sia stato eseguito per motivi obiettivamente giustificati, è considerato come non ricevuto. Pertanto, il pagamento potrà essere eseguito solo in presenza di un nuovo ordine dato dal cliente nel rispetto di tutte le condizioni necessarie per la sua corretta esecuzione.
6. Ove il rifiuto di un ordine di pagamento sia obiettivamente giustificato, la banca può addebitare al cliente le spese della comunicazione di cui al comma 4, così come previste nel documento di sintesi del conto corrente a cui l'ordine di pagamento si riferisce.

Art. 5 – Autorizzazione dell'operazione di pagamento, consenso e revoca

1. Nelle operazioni di pagamento disposte dal pagatore, il consenso si intende prestato nel momento in cui quest'ultimo trasmette l'ordine di pagamento alla propria banca. Nelle operazioni di pagamento disposte dal beneficiario, il consenso si intende manifestato dal pagatore attraverso il rilascio dell'autorizzazione all'addebito in conto.
2. Il consenso all'autorizzazione è revocato con la stessa modalità con la quale l'ordine è stato impartito e la revoca è consentita fino al momento in cui l'ordine non diviene irrevocabile ai sensi del successivo articolo. La revoca del consenso riferita all'esecuzione di una serie di operazioni impedisce l'esecuzione delle operazioni successive che, se eseguite, sono considerate non autorizzate.

Art. 6 - Irrevocabilità dell'ordine di pagamento

1. Si considera irrevocabile l'ordine di pagamento impartito direttamente dal cliente e ricevuto dalla banca.
2. Se l'operazione è disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il pagatore non può revocare l'ordine di pagamento dopo averlo trasmesso al beneficiario o avergli dato il consenso ad eseguire l'operazione di pagamento.
3. Se si tratta di ordini di pagamento per i quali è concordato che l'esecuzione sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il cliente ha messo i fondi a disposizione della propria banca, la revoca degli stessi è consentita non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato.
4. Decorsi i termini di cui ai precedenti commi 2, 3 l'ordine di pagamento può essere revocato solo con il mutuo consenso del pagatore e della sua banca nonché con il consenso anche del beneficiario nelle fattispecie di cui al comma 2. In tal caso, la banca può addebitare le spese della revoca nella misura prevista nel documento di sintesi del conto corrente a cui l'ordine di pagamento si riferisce.

Art. 7 – Spese, commissioni, tempi di esecuzione e data valuta

1. I tempi di esecuzione degli ordini di pagamento impartiti, le spese, le commissioni e le valute applicate alla clientela, nonché i tempi di disponibilità delle somme accreditate in conto a seguito dell'esecuzione degli ordini medesimi, sono indicati nel documento di sintesi allegato al presente contratto.
2. Per le operazioni di pagamento denominate in una divisa ufficiale di uno Stato membro della Comunità europea non appartenente all'area dell'euro o di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo e dirette verso prestatori di pagamento insediati in Paesi nella Comunità Europea, la banca accredita l'importo dell'operazione di pagamento sul conto della banca del beneficiario al massimo entro la fine della quarta giornata operativa successiva al momento di ricezione dell'ordine.
3. Ai clienti non consumatori diversi dalle microimprese si applicano le spese relative all'informativa precontrattuale obbligatoria ai sensi della normativa di trasparenza sui servizi di pagamento, nella misura indicata nel documento di sintesi.

Art. 8 – Modifica delle condizioni e comunicazione variazioni tasso

1. Ai sensi dell'art. 126 sexies del d.lgs. 385/93 (T.U.B.), il cliente accorda alla banca la facoltà di modificare le condizioni di cui al precedente articolo e le clausole contrattuali di cui alla presente Sezione.
2. Le modifiche di cui al comma 1 debbono essere comunicate al cliente per iscritto, su supporto cartaceo o altro supporto durevole concordato con quest'ultimo ai sensi dell'art. 5 della Sezione I (Condizioni Generali), con un preavviso di due mesi dalla data prevista per la loro applicazione.
3. Le modifiche così comunicate si intendono accettate dal cliente a meno che questi non comunichi alla banca, prima della data prevista per l'applicazione della modifica, che non intende accettarle. In questo caso, la comunicazione di cui al comma precedente, contenente la proposta di modifica, specifica che in assenza di espresso rifiuto, la proposta si intende accettata e che il cliente ha diritto di recedere senza spese prima della data prevista per l'applicazione della modifica.
4. Restano ferme, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 33, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (cd. Codice del consumo).
5. Se la struttura di prezzo non consente di identificare le componenti di costo riguardanti in modo specifico i servizi di pagamento rispetto a quelle relative al Servizio InBank, a tutte le modifiche si applica l'art. 118 del D.lgs. 385/93 (T.U.B.).

Art. 9 - RegISTRAZIONI delle operazioni e richiesta documenti

1. Le operazioni di pagamento compiute vengono registrate sull'estratto del conto corrente utilizzato come "conto di pagamento", regolato dalle disposizioni proprie del contratto di conto corrente sottoscritto dal cliente.
2. Prima dell'esecuzione di un'operazione di pagamento, il cliente ha diritto di richiedere alla banca informazioni chiare e dettagliate sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese da corrispondere. La banca mette a disposizione tali informazioni tramite il foglio informativo.
3. In qualsiasi momento del rapporto, il cliente può chiedere, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia del presente contratto e del documento di sintesi aggiornato.

Art. 10 - Comunicazione al cliente di informazioni su una singola operazione

1. La banca mette a disposizione del cliente, su supporto cartaceo o altro supporto durevole e mensilmente, l'informativa periodica relativa ad ogni operazione di pagamento eseguita ai sensi del presente contratto. Tale stampa movimenti è gratuita. Se il cliente è un non consumatore diverso dalle microimprese, la banca addebiterà, per la stampa movimenti, le spese per l'informativa obbligatoria previste nel documento di sintesi del conto corrente.
2. Se il cliente richiede alla banca informazioni ulteriori o più frequenti rispetto a quelle previste nel comma 1 oppure la trasmissione di informazioni con strumenti diversi da quelli concordati, il cliente è tenuto a corrispondere alla banca il rimborso delle spese così come previste nel documento di sintesi del conto corrente.

Art. 11 - Comunicazione del cliente di operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto

1. Il cliente, venuto a conoscenza di un'operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto, ne ottiene la rettifica solo se comunica per iscritto senza indugio tale circostanza alla banca entro il termine di tredici mesi, decorrente dalla data di addebito nel caso del pagatore, o di accredito nel caso del beneficiario.
2. Il termine di tredici mesi non opera se la banca ha omesso di fornire o mettere a disposizione le informazioni relative all'operazione di pagamento, secondo la disciplina in materia di trasparenza delle condizioni e dei requisiti informativi.
3. Un'operazione di pagamento è eseguita in modo inesatto quando l'esecuzione non è conforme all'ordine o alle istruzioni impartite dal cliente alla banca.

Art. 12 - Responsabilità della banca per le operazioni di pagamento non autorizzate

1. Fatto salvo l'art. 11 della presente Sezione, nel caso in cui un'operazione di pagamento non sia stata autorizzata, la banca rimborsa immediatamente al cliente l'importo dell'operazione medesima. Ove per l'esecuzione dell'operazione sia stato addebitato il conto corrente, la banca riporta il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo.
2. In caso di motivato sospetto di frode, tra cui ad esempio la mancata comunicazione della denuncia di frode alla competente autorità ai sensi dell'art. 6 della Sezione II, la banca può sospendere il rimborso di cui al comma precedente dandone immediata comunicazione al cliente.
3. Il rimborso di cui al comma 1 non preclude la possibilità per la banca di dimostrare anche in un momento successivo che l'operazione di pagamento era stata autorizzata; in tal caso, la banca ha il diritto di chiedere ed ottenere dal cliente la restituzione dell'importo rimborsato.

Art. 13 - Responsabilità del cliente per l'utilizzo non autorizzato

1. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il cliente non sopporta alcuna perdita derivante dall'utilizzo dei propri codici cliente personali e riservati indebitamente intervenuto dopo la comunicazione eseguita ai sensi dell'art. 6 della Sezione II.
2. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il cliente non è responsabile delle perdite derivanti dall'utilizzo indebito dei propri codici cliente personali e riservati quando la banca non ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 4 della Sezione II.
3. Salvo il caso in cui il cliente abbia agito con dolo o colpa grave ovvero non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei propri codici identificativi personalizzati che consentono l'accesso al proprio rapporto bancario, prima della comunicazione eseguita ai sensi dell'art. 6 della Sezione II, il cliente medesimo può sopportare per un importo comunque non superiore complessivamente a 150 euro la perdita derivante da utilizzo indebito dei propri codici identificativi personalizzati.
4. Qualora abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno degli obblighi di cui agli artt. 5 e 6 della Sezione II con dolo o colpa grave, il cliente sopporta tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate e non si applica il limite di 150 euro di cui al comma 3.

Art. 14 - Mancata o inesatta esecuzione

1. Quando l'operazione di pagamento è disposta dal pagatore, fatti salvi gli artt. 11, 15 e 16 della presente Sezione, la banca del pagatore è responsabile nei confronti di quest'ultimo della corretta esecuzione dell'ordine di pagamento ricevuto, a meno che non sia in grado di provare al pagatore ed eventualmente alla banca del beneficiario che quest'ultima ha ricevuto l'importo dell'operazione conformemente ai termini di esecuzione convenuti. In tal caso, la banca del beneficiario è responsabile nei confronti del suo cliente della corretta esecuzione dell'operazione di pagamento.
2. Quando la banca del pagatore è responsabile ai sensi del comma precedente, essa rimborsa senza indugio al pagatore medesimo l'importo dell'operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto e ripristina la situazione del conto corrente come se l'operazione di pagamento eseguita in modo inesatto non avesse avuto luogo.
3. Nei casi di cui al comma precedente il cliente può scegliere di non ottenere il rimborso, mantenendo l'esecuzione dell'operazione di pagamento. Restano salvi il diritto di rettifica di cui all'art. 11 e la responsabilità di cui al successivo comma 8.
4. Qualora la banca del beneficiario sia responsabile ai sensi del comma 1, essa mette senza indugio l'importo dell'operazione di pagamento a disposizione del beneficiario o accredita immediatamente l'importo corrispondente sul conto corrente del beneficiario medesimo.
5. Fatti salvi gli artt. 11, 15 e 16 della presente Sezione, quando l'operazione di pagamento è disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, la banca del beneficiario:
 - a) è responsabile nei confronti del beneficiario medesimo della corretta trasmissione dell'ordine alla banca del pagatore;
 - b) trasmette senza indugio l'ordine alla banca del pagatore;
 - c) è responsabile nei confronti del beneficiario del rispetto dei tempi di esecuzione e delle valute concordate.
6. Nel caso in cui la banca del beneficiario non sia responsabile della mancata o inesatta esecuzione di un'operazione di pagamento ai sensi del comma precedente, la banca del pagatore è responsabile nei confronti di quest'ultimo ed è tenuta a rimborsargli senza indugio l'importo dell'operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto, riportando il conto corrente del pagatore allo stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione non avesse avuto luogo.
7. Indipendentemente dalla responsabilità di cui ai commi precedenti, quando un'operazione di pagamento non è eseguita o è eseguita in modo inesatto, la banca si adopera senza indugio, su richiesta del cliente, per rintracciare l'operazione di pagamento e informarlo del risultato.
8. La banca è inoltre responsabile nei confronti del cliente di tutte le spese e interessi ad esso imputati a seguito della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento.
9. Ai sensi dell'art. 2, comma 4 del d.lgs. 11/2010, le parti convengono che il presente articolo non si applichi interamente nel caso in cui il cliente non sia un consumatore né una micro impresa.

Art. 15 - Identificativi unici inesatti

1. Se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario e/o il conto indicato dall'identificativo unico.
2. Se l'identificativo unico fornito dal cliente è inesatto, la banca non è responsabile, ai sensi del precedente comma, della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento. La banca compie sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell'operazione di pagamento. Il cliente autorizza la banca ad addebitare sul proprio conto corrente le spese sostenute per il recupero dei fondi come previste nel documento di sintesi del conto corrente.
3. La banca è responsabile solo dell'esecuzione dell'operazione di pagamento in conformità con l'identificativo unico fornito dall'ordinante anche qualora quest'ultimo abbia fornito alla sua banca informazioni ulteriori rispetto all'identificativo unico.

Art. 16- Esclusione della responsabilità

1. Le responsabilità poste dagli articoli precedenti in capo alla banca non si applicano in caso di caso fortuito o di forza maggiore e nei casi in cui la banca abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge.

Art. 17 - Sanzioni

1. Nel caso di inosservanza da parte della banca degli obblighi di trasparenza previsti per l'esecuzione di servizi di pagamento dal Testo Unico Bancario e dalle relative Istruzioni di vigilanza, nonché dal d.lgs. 11 del 2010 di recepimento della direttiva PSD, sono alla banca stessa applicate le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 144 d.lgs. 385/93 (T.U.B.) e all'art. 32 d.lgs. 11/2010 e irrogate secondo la procedura di cui all'art. 145 del d.lgs. 385/93 (T.U.B.).
2. In caso di reiterazione delle violazioni degli obblighi previsti dall'art. 32 d.lgs. 11/2010 in materia di servizi di pagamento, ferma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può essere disposta la sospensione dell'attività di prestazione di servizi di pagamento ai sensi dell'art. 146, comma 2 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal d.lgs. 11/2010.

Sotto-Sezione III.1 – Servizio Invio Denaro

Art. 18. Oggetto del Servizio

1. Il servizio Invio denaro è una modalità di autorizzazione delle operazioni di pagamento a valere sul Conto Corrente che consente al Cliente, tramite un'applicazione *smartphone*, di trasferire e ricevere fondi da e verso conti correnti e/o carte di moneta elettronica utilizzando quale Identificativo Unico, ai fini dell'esecuzione dell'operazione di pagamento, il numero di telefono cellulare del beneficiario, tramite il sistema di pagamento al dettaglio denominato Jiffy, gestito dalla società terza SIA, al quale la Banca aderisce.
2. Condizione necessaria per usufruire del Servizio è la titolarità da parte del Cliente presso la Banca di almeno un contratto di Conto Corrente a firma disgiunta.

Art. 19. Applicazione tecnologica necessaria all'uso del Servizio

1. Ai fini della fruizione del Servizio, il Cliente deve possedere uno *smartphone*, dotato delle caratteristiche tecniche indicate sul Sito dedicato al servizio InBank e provvedere a scaricare sullo stesso la specifica applicazione informatica denominata InBank, seguendo le istruzioni comunicategli. Il Cliente prende atto che per scaricare l'applicazione e per utilizzarla potrebbe essere tenuto alla corresponsione dei costi di connessione per il traffico di navigazione, secondo le tariffe concordate con il suo operatore telefonico, rispetto alle quali la Banca resta estranea.

2. L'applicazione sarà concessa dal titolare al Cliente in licenza d'uso gratuita. Il Cliente si impegna ad utilizzarla nel pieno rispetto del diritto di proprietà intellettuale, industriale e degli altri diritti di protezione, secondo quanto previsto dalla licenza concessa dal titolare dell'applicazione e accettata dal Cliente, nonché dalle istruzioni comunicategli tempo per tempo.

3. In assenza di consenso scritto, fatti salvi i casi inderogabili di legge, il Cliente si impegna inoltre a non eseguire e a non consentire a terzi di copiare, distribuire, vendere, trasferire, modificare, adattare, tradurre, predisporre materiale correlato, decompilare, decodificare, disassemblare o comunque tentare di estrarre il codice sorgente dell'applicazione.

4. La Banca non è responsabile per qualsiasi utilizzo abusivo o per la perdita, alterazione o diffusione di informazioni tramite l'applicazione, conseguenti a cause ad essa non imputabili.

Il Cliente prende atto del fatto che:

- l'applicazione per funzionare necessita del collegamento dello *smartphone* alla rete *internet*, per cui non può essere assicurato il funzionamento della stessa ininterrottamente ed in ogni condizione, in relazione ad eventuali mancanze e/o interruzioni del predetto collegamento;
 - l'applicazione è precipuamente volta a consentire la fruizione del Servizio, potendo risultare inidonea a soddisfare ulteriori specifiche o particolari esigenze del Cliente.
5. Mediante l'applicazione, il Cliente potrebbe accedere a siti di terzi attraverso i *link* in essa contenuti. Il Cliente prende atto del fatto che la Banca è del tutto estranea rispetto alla gestione dei siti *internet* a cui conducono i predetti *link* e che nessuna responsabilità può esserle attribuita per le informazioni rese accessibili dagli stessi, nonché per la completezza, accuratezza, affidabilità delle medesime informazioni, o per i prodotti e/o i servizi offerti da terzi mediante i medesimi siti *internet* a cui rimandano i *link*.

Art. 20. Configurazione e attivazione del Servizio

1. Il sistema consente di effettuare le operazioni di pagamento con altri soggetti titolari dell'applicazione InBank, anche presso altre banche, ovvero con titolari di analoghi servizi forniti da altri prestatori di servizi di pagamento, operanti sempre sul circuito Jiffy.

2. Per poter trasferire e ricevere fondi mediante il servizio Invio denaro, il Cliente deve necessariamente:

- scaricare sullo *smartphone* l'App;
- procedere alla configurazione e all'attivazione operativa del servizio Invio denaro, selezionando l'IBAN del rapporto di Conto Corrente che intende associare allo stesso,

3. Al servizio Invio denaro può essere associato l'IBAN di uno solo tra i rapporti associabili, che può essere mutato nel tempo.

4. A seguito dell'adesione e attivazione del servizio Invio denaro, sulla rubrica del Cliente verranno evidenziati i numeri di telefono di coloro che siano utilizzatori e abbiano attivato il relativo servizio, fermo l'impegno del Cliente di informare di ciò tutti i soggetti il cui numero di telefono è riportato nella sua rubrica. Nel contempo, il Cliente è informato e accetta che necessariamente ai fini della configurazione del servizio il suo nominativo venga indicato nella rubrica degli *smartphone* degli altri utilizzatori, quale aderente al servizio Invio denaro.

Art. 21. Trasferimento e ricezione di fondi mediante il servizio Invio denaro

1. Con il servizio Invio denaro, il Cliente può trasferire e ricevere in via istantanea fondi a valere sul rapporto di Conto Corrente associato, mediante operazioni di pagamento sostanzialmente assimilabili a bonifici Sepa (SCT) e poste in essere con altri utilizzatori.

2. Nel caso in cui il Cliente rivesta il ruolo di pagatore, egli dispone il trasferimento di fondi utilizzando l'App e indicando, quale Identificativo Unico del conto di pagamento del beneficiario, il numero di telefono cellulare di quest'ultimo, a cui, salvo quanto disposto dal successivo comma 7, il circuito SIA associa l'IBAN di un conto di pagamento del beneficiario da quest'ultimo collegato a tale numero di telefono cellulare.

3. Nel caso in cui il Cliente rivesta il ruolo di pagatore, la Banca procede al trasferimento dei fondi disposto dal Cliente a condizione che il rapporto associato presenti disponibilità sufficienti, restando esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, fermi rimanendo gli obblighi di informativa previsti dal contratto relativo al rapporto associato. Nel caso di utilizzo di disponibilità derivanti dall'apertura di credito collegata al Conto Corrente eventualmente associato ed indicato come rapporto associato, troveranno applicazione le condizioni di tasso e commissionali previste dal relativo rapporto.

4. Il Cliente autorizza il pagamento tramite il servizio Invio denaro utilizzando le credenziali di accesso all'App InBank. La Banca si riserva, al di sopra di certi importi, a propria discrezione, di richiedere al momento dell'autorizzazione anche ulteriori codici di sicurezza. In ogni caso, l'importo trasferito non può essere superiore a quello previsto dai massimali giornalieri e mensili, indicati nel Documento di Sintesi. Se previsto dall'App InBank il cliente potrà ridurre tali massimali tramite l'utilizzo della stessa.

5. Salvo quanto previsto al successivo comma 6, l'ordine di trasferimento disposto tramite il servizio Invio denaro è irrevocabile in quanto contestualmente eseguito.

6. Eventuali implementazioni al servizio Invio denaro saranno tempo per tempo rese disponibili e aggiornate nel sito internet www.inbank.it, o nell'applicazione informatica per dispositivi mobili (cd. "App") InBank.

7. Gli importi trasferiti mediante il servizio Invio denaro saranno addebitati sul conto corrente del Cliente nel momento in cui verrà disposto il pagamento, con pari valuta e con contestuale accredito sul conto corrente del beneficiario.

Art. 22. Rifiuto degli ordini di pagamento

1. In caso di rifiuto da parte della Banca di eseguire un trasferimento di fondi tramite il servizio Invio denaro, essa ne dà immediata comunicazione al Cliente tramite l'APP InBank.

Art. 23. Disattivazione e riattivazione del servizio Invio denaro

1. Il servizio Invio denaro può essere operativamente disattivato e riattivato da parte del Cliente con le modalità indicate nell'App InBank

2. Nel caso in cui il rapporto associato venga scollegato dal servizio o venga meno per qualsivoglia ragione, il servizio Invio denaro viene automaticamente disattivato.

3. La disattivazione comporta il venir meno della funzionalità Invio denaro sul rapporto associato. Il Cliente può riattivare la funzionalità Invio denaro procedendo nuovamente alla configurazione e all'attivazione dello stesso secondo quanto previsto dal precedente art. 20.

Sezione IV – INFO@NKGING- COMUNICAZIONI A DISTANZA IN FORMA ELETTRONICA

Art. 1 – Oggetto

1. Con l'attivazione di questo servizio, il cliente concorda con la banca di ricevere le comunicazioni previste dagli artt. 118, 119, 126 sexies del D. Lgs. 385/93 e dalle relative disposizioni di attuazione, adottando la forma elettronica quale tecnica di comunicazione a distanza su tutti i contratti nei quali ha effettuato o effettuerà tale scelta, alle condizioni di seguito previste. Potranno altresì essere inviate, con le medesime modalità, a tutti gli effetti di legge, anche le altre comunicazioni, rendicontazioni o informazioni inerenti i rapporti abilitati.

2. Resta in ogni caso valida ed efficace, anche nei confronti degli eventuali cointestatari, ogni altra comunicazione, corrispondenza o notifica eventualmente inviata in forma cartacea dalla banca al cliente presso l'indirizzo indicato nel frontespizio del contratto o, in caso di variazione, all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto.

3. Le parti convengono, inoltre, che siano inviate al cliente in forma elettronica anche le ricevute relative alle operazioni disposte per cassa di importo pari o inferiore a Euro 5.000 (cinquemila/00), nonché, più in generale, ogni altra comunicazione effettuata dalla banca, anche di carattere commerciale, promozionale e/o conviviale, a condizione che il cliente abbia espresso il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le suddette finalità.

Art. 2 – Cointestazione dei rapporti

1. Quando il rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni effettuate dalla banca ad uno solo dei cointestatari sono operanti, a tutti gli effetti, anche nei confronti degli altri.

2. In caso di operatività con firma disgiunta, la scelta o la modifica della tecnica di comunicazione a distanza può essere disposta da ciascuno dei cointestatari con effetto nei confronti di tutti, fermo restando l'obbligo in capo a colui che la dispone di informare tempestivamente gli altri cointestatari.

Art. 3 – Modalità invio comunicazioni

1. Le comunicazioni inerenti il rapporto sono inviate, con la periodicità prevista dalla legge o dai rispettivi contratti, mediante accesso riservato al documento nella specifica sezione protetta del sito Internet indicato della banca (servizio www.inbank.it).

Art. 4 – Spese

1. La banca non può addebitare al cliente spese, comunque denominate, inerenti alle informazioni e alle comunicazioni previste ai sensi di legge trasmesse con strumenti di comunicazione telematica (art. 127 bis TUB).

Art. 5 – Conservazione delle comunicazioni

1. Le comunicazioni contrattuali disciplinate dal presente accordo sono fornite tramite supporto durevole non modificabile, che consente al cliente la visualizzazione, la stampa o il trasferimento e la conservazione del documento su proprio supporto.

2. Fermi restando gli obblighi di legge in materia di conservazione dei documenti, le comunicazioni contrattuali saranno consultabili dal cliente con le presenti modalità per un periodo massimo di un anno.

Art. 6 – Facoltà e oneri del cliente

1. I termini per l'esercizio del diritto di recesso o di altri diritti e per la contestazione dell'estratto conto decorrono dal momento della ricezione della comunicazione. Per ricezione si intende la possibilità per il cliente di accedere al contenuto della comunicazione.
2. Il cliente ha l'onere di provvedere alla periodica consultazione delle comunicazioni oggetto del presente accordo. Per rendere più agevole e tempestiva la comunicazione, la banca invia all'indirizzo di posta elettronica indicato nel documento di sintesi, ogni qual volta siano disponibili comunicazioni destinate al cliente. Il cliente ha la facoltà di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica, non solo con comunicazione cartacea inviata alla banca, ma anche accedendo direttamente al sito Internet di quest'ultima (servizio www.inbank.it). Resta inteso che l'eventuale mancato invio o ricezione dell'avviso di cui sopra non pregiudica l'efficacia delle comunicazioni, come disciplinata nel comma precedente.
3. È onere del cliente informare la banca, con le modalità poc'anzi convenute, di eventuali variazioni dell'indirizzo di posta elettronica. In caso contrario, la banca continuerà a inviare l'avviso di cui al comma 2 all'indirizzo originariamente indicato senza incorrere in alcuna responsabilità per omessa informazione, a prescindere da variazioni dalla stessa conosciute, ma mai formalmente comunicate dal cliente.

Art. 7 – Modifica della tecnica di comunicazione

1. In ogni momento del rapporto il cliente ha diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio, tramite comunicazione scritta alla banca o tramite specifica richiesta direttamente dal servizio InBank.
2. La modifica sarà efficace entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e saranno salvi gli effetti delle comunicazioni nel frattempo inviate con la modalità precedentemente convenuta.

Art. 8 – Revoca, modifica, sospensione del Servizio

1. In presenza di giustificato motivo, la banca può revocare, modificare o sospendere la tecnica di comunicazione, anche senza preavviso.
2. Resta esclusa ogni responsabilità della banca per interruzioni, sospensioni, irregolare o mancato funzionamento dell'accesso alla rete Internet o al sito della banca da parte del cliente.
3. In caso di perdurante difficoltà o impossibilità di accesso al sito della banca, il cliente è tenuto a darne tempestiva notizia alla banca.

Art. 9 – Esclusione responsabilità

1. Resta esclusa ogni responsabilità della banca per interruzioni, sospensioni, irregolare o mancato funzionamento dell'accesso alla rete Internet o al sito della banca da parte del cliente.
2. In caso di perdurante difficoltà o impossibilità di accesso al sito della banca, il cliente è tenuto a darne tempestiva notizia alla banca.

Art. 10 – Norma finale

1. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Sezione, continuano ad applicarsi le norme relative alle condizioni generali e particolari dei singoli contratti e servizi intercorrenti tra la banca ed il cliente.

Sezione V - INBANK - FUNZIONE CBI

Art. 1 – Servizio accessorio funzione CBI

1. Il Servizio consente al cliente di stabilire un collegamento telematico con la banca (cd. Banca Proponente), per scambiare anche con altri intermediari con cui il cliente stesso intrattiene rapporti di conto corrente (cd. Banche Passive) o altri soggetti, i flussi che consentono di attivare una gamma di funzioni finalizzate ad impartire istruzioni inerenti ad operazioni e servizi bancari ed a ricevere informazioni, fra le quali in particolare esiti e rendicontazioni. Tali funzioni sono pubblicate nel portale del Consorzio CBI (www.cbi-org.eu). L'attivazione del Servizio in oggetto è subordinata alla sottoscrizione di uno specifico contratto con la "Banca Proponente" secondo lo schema previsto dalla normativa CBI.
2. La banca è tenuta a veicolare i flussi relativi a tutte le funzioni che sono indicate come obbligatorie sul portale di cui al comma precedente, nonché a veicolare i flussi relativi alle funzioni facoltative che abbia attivato.
3. Le Banche Passive devono prendere in carico i flussi relativi alle funzioni obbligatorie nel caso in cui le stesse Banche già erogino dette funzioni, indipendentemente dal canale utilizzato (sportello, corrispondenza, telematico, ecc.), e quelle facoltative che esse abbiano attivato.
4. Il cliente è tenuto ad indicare ad ogni banca con cui intrattiene rapporto di conto le funzioni per la cui esecuzione intende utilizzare il servizio in oggetto e ad autorizzare le stesse ad eseguire tutte le istruzioni contenute nei flussi inviati, assumendosi la responsabilità della legittimità, liceità, autenticità, esattezza e completezza delle medesime istruzioni.
5. Il cliente deve concludere altresì con le sue Banche Passive e/o istituti di pagamento aventi funzione di Banca Passiva un contratto prendendo a riferimento le clausole indicate negli schemi di contratto "Banca Passiva – cliente" e "Istituto di pagamento – cliente" previsti dalla normativa CBI e, dopo aver ottenuto la disponibilità ad eseguire il servizio da parte delle stesse, può avviare lo scambio dei flussi.

Art. 2 - Avvio del collegamento e scambio dei flussi

1. Il Manuale Tecnico illustra le regole e le procedure tecnico-organizzative per la strutturazione, conversione, trasmissione, interpretazione e sicurezza dei messaggi ed è pubblicato nel portale del Consorzio CBI.
2. I flussi si considerano inviati e ricevuti secondo quanto previsto dal Manuale Tecnico e dalle "Definizioni per il Servizio CBI" contenute nel Testo coordinato della normativa CBI.
3. Il cliente, fermi restando i controlli di carattere formale espletati dalla banca, è responsabile del contenuto dei flussi informativi inviati tramite il Servizio.

Art. 3 – Obblighi del cliente

1. Il cliente è tenuto a seguire rigorosamente le modalità operative illustrate dalla banca, aggiornate costantemente sul sito internet www.inbank.it. Il cliente si impegna ad accedere con regolarità al portale www.inbank.it e ivi, in particolare, alle pagine che danno informazione e formazione permanente sui corretti comportamenti da tenere nel tempo e alle novità tecniche organizzative che vengono introdotte dalla banca per mantenere costantemente un adeguato livello di sicurezza del servizio

Art. 4 - Erogazione del Servizio

1. La banca assicura il regolare funzionamento dei servizi di Internet Banking, negli orari indicati nel Documento di sintesi del presente contratto o eventualmente comunicati dalla stessa al cliente, salvo i casi di forza maggiore, ivi compreso lo sciopero, riguardanti la banca e i suoi corrispondenti anche non bancari.
2. La banca si riserva la facoltà di sospendere il funzionamento del Servizio in relazione a tutte le esigenze connesse all'efficienza e alla sicurezza del Servizio medesimo. Nell'ipotesi di sospensione del Servizio, fatto salvo il caso di particolare urgenza, la banca provvederà a darne comunicazione con qualunque mezzo, appena possibile.
3. La banca garantisce la riservatezza delle informazioni contenute nei flussi elettronici inviati e ricevuti dal cliente e la loro integrità, mediante adeguata protezione da accessi non autorizzati. A tal fine, la banca provvede a comunicare al cliente ogni modalità cui lo stesso deve attenersi per garantire la provenienza e l'autenticità dei flussi inviati.
4. La banca si riserva la facoltà di bloccare i flussi elettronici inviati dal cliente per il mancato rispetto degli standard fissati, nonché, in genere, delle specifiche modalità di erogazioni del Servizio previste nella presente Sezione e nel Manuale Tecnico di cui al precedente art. 2, dandone immediata comunicazione al cliente stesso.
5. Gli impedimenti dovuti a causa di forza maggiore e/o scioperi, verificatisi presso la banca o presso gli altri soggetti che operano per lo scambio dei flussi con la Banca Proponente, che determinano l'impossibilità di ricevere, di inviare e di elaborare gli stessi, possono comportare la mancata esecuzione del Servizio. In tale caso, la banca è tenuta a darne, con ogni mezzo, comunicazione al cliente.

Sezione VI - INBANK - FUNZIONE TRADING

Art. 1 - Servizi accessori funzione trading

1. Il servizio Trading consente al cliente l'accesso diretto all'area finanziaria e permette di effettuare l'acquisto e la vendita di strumenti finanziari sulla Borsa italiana - Mercato Telematico Azionario (MTA) e su altri mercati abilitati. Il servizio permette altresì la visualizzazione e l'aggiornamento dei dati relativi ai mercati telematici, dello stato dell'ordine e dei conti titoli in termini di liquidità e di portafoglio. Le modalità tecniche e specifiche operative necessarie per l'utilizzo del servizio sono contenute nelle istruzioni d'uso a disposizione del cliente sul sito internet www.inbank.it.
2. La banca ha la facoltà di estendere il servizio a strumenti finanziari la cui attività attualmente risulti preclusa.

Art. 2 - Integrazione norme contrattuali

1. Le presenti disposizioni costituiscono parte integrante delle norme contenute nel contratto per la prestazione dei servizi di investimento e per il deposito titoli a custodia e amministrazione. Pertanto il Cliente prende atto ed accetta che quanto non espressamente disciplinato nelle presenti disposizioni deve intendersi regolato dal suddetto contratto e relativi documenti precontrattuali.

Art. 3 - Obblighi informativi

1. Il cliente, ai sensi della comunicazione Consob n. DI/30396 del 21 aprile 2000, è stato informato che l'utilizzo dei servizi di trading on line può indurre i risparmiatori a moltiplicare le transazioni, anche giornaliere, con conseguente aumento del rischio relativo. L'eventuale incremento della frequenza operativa potrà inoltre comportare dei riflessi in termini di costo complessivo sostenuto per la negoziazione degli strumenti finanziari.

2. Prima di dare corso all'operazione, la banca fornisce al cliente le informazioni in merito alle caratteristiche e ai rischi dello strumento finanziario messe a disposizione del cliente che ha la facoltà di acquisire l'informativa su supporto duraturo.

Art. 4 - Modalità di erogazione

1. Gli ordini inseriti oltre orario apertura di borsa verranno recepiti ed inoltrati sul mercato il primo giorno di contrattazione successivo.

2. La banca assicura il regolare funzionamento dei servizi di Internet Banking, negli orari indicati nel Documento di sintesi del presente contratto o eventualmente comunicati dalla stessa al cliente, salvo i casi di forza maggiore, ivi compreso lo sciopero, riguardanti la banca e i suoi corrispondenti anche non bancari.

3. La trasmissione degli ordini e delle eventuali istruzioni, a mezzo internet, dovrà essere preceduta dall'accesso al Sistema Trading on line previa esecuzione delle procedure di sicurezza di cui alla Sezione II del presente contratto.

4. Il sistema conferma "on line" la ricezione e l'esito dell'ordine impartito dal cliente.

5. Il presente servizio è, per sua natura, estraneo al servizio di consulenza eventualmente prestato dalla banca ed è svolto in modalità di appropriatezza ai sensi dell'art. 42 del Regolamento Consob n. 16190/2007, ovvero, su esplicita richiesta del cliente, in modalità di "mera esecuzione degli ordini" (la c.d. execution only) ai sensi dell'art. 43 del suddetto Regolamento, attraverso le tecniche di comunicazione a distanza.

6. Le operazioni valutate non appropriate sulla base del profilo del cliente, in conflitto di interesse o che comunque richiedono una ulteriore valutazione da parte del Cliente, verranno dalla Banca evidenziate con uno specifico messaggio: qualora il Cliente intenda ugualmente procedere all'esecuzione dell'operazione dovrà manifestare tale volontà digitando l'opzione di conferma dell'ordine stesso.

7. Nell'esecuzione degli ordini la Banca si attiene alle istruzioni impartite dal Cliente senza interferire in alcun modo nelle scelte da questi effettuate quanto all'oggetto, alla tipologia, alla quantità ed alla frequenza degli investimenti, fatto salvo quanto stabilito dal precedente articolo. Il cliente dovrà operare entro i limiti di saldo degli strumenti finanziari effettivamente disponibili sul dossier titoli ovvero nei limiti del saldo disponibile sul conto corrente cui è agganciato il deposito stesso.

8. Il cliente può revocare le disposizioni impartite on line, a condizione che queste non siano ancora state eseguite. Pertanto si evidenzia la necessità di porre la massima attenzione all'imputazione dei dati e la consultazione del manuale operativo messo a disposizione sul sito internet.

9. La banca si riserva la facoltà di rifiutare la trasmissione o l'esecuzione dell'ordine ricevuto dal cliente, previa comunicazione al cliente medesimo nei seguenti casi:

- il saldo disponibile sul conto corrente di riferimento non sia sufficiente per permettere di perfezionare l'operazione;

- i titoli presenti sul deposito di riferimento non siano sufficienti a coprire integralmente l'ordine impartito;

10. La comunicazione di rifiuto determina la decadenza dell'ordine e la sua totale inefficacia; pertanto, il cliente per eseguire l'operazione dovrà ricostituire la relativa provvista e inoltrare un nuovo ordine.

11. La banca, in caso di indisponibilità del servizio per motivi tecnici, provvederà a segnalare al cliente che l'ordine inviato non è stato preso in carico (messaggio di "non eseguito"). In caso di eventuali interruzioni o malfunzionamenti del servizio, il cliente ha la possibilità, durante gli orari di sportello, di impartire gli ordini alla banca personalmente o mediante ordini telefonici.

12. La banca si riserva la facoltà di sospendere il servizio per ragioni di efficienza e sicurezza del servizio medesimo in conformità con quanto previsto dall'art. 8 Sezione II del presente contratto.

Art.5 Comunicazioni

1. All'atto di ricevimento dell'ordine la banca rilascia via internet un'attestazione relativa all'ordine ricevuto.

2. Le informazioni relative alle singole operazioni poste in essere attraverso il servizio, nonché le informazioni relative ai saldi ed alle movimentazioni del rapporto, trovano unica e probante conferma negli estratti conto che vengono periodicamente inviati al Cliente e nella documentazione relativa alle singole operazioni di volta in volta poste in essere con le modalità convenute nel contratto per la prestazione dei servizi di investimento e per il deposito titoli a custodia e amministrazione.

Art. 6 – Valore probatorio delle registrazioni

1. Il Cliente è pienamente responsabile del corretto utilizzo del Servizio e di tutte le disposizioni inoltrate mediante il Servizio stesso e da chiunque effettuate. Il Cliente riconosce come valide le registrazioni degli ordini, relativi alla compravendita di strumenti finanziari, pervenuti alla Banca. In particolare, il Cliente prende atto e riconosce che le annotazioni e le scritture ricavabili dai sistemi informativi della Banca, alimentati dall'utilizzo del Servizio, costituiranno piena prova nei suoi confronti in relazione alle operazioni concluse nonché con riguardo ad ogni comunicazione e/o ordine effettuato dal Cliente medesimo avvalendosi del Servizio.

2. Il Cliente prende atto che i servizi di informazione economico-finanziaria, resi disponibili dalla Banca attraverso le tecniche di comunicazione a distanza, sono protetti dal diritto d'autore ai sensi della normativa vigente e si impegna fin d'ora ad utilizzare tali informazioni unicamente per uso proprio e a non fornirle a terzi.